



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio, terziario
e cooperativo

commerciocooperazione@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563
fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. 0053857/P

Class. 4 - 8

riferimento: prot. 0006982 dd. 18/06/2014 Al Comune di

allegato

Trieste, 27 giugno 2014

oggetto: **Somministrazione di alimenti e bevande: requisiti professionali ed ampliamento della superficie dell'esercizio.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato richiesto un chiarimento in relazione a quanto in oggetto indicato, potendosi preliminarmente puntualizzare, riguardo alla specifica problematica dei requisiti "di accesso e di esercizio delle attività commerciali", che la fattispecie dei **requisiti professionali** maturati ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni è contemplata dall'articolo 6 del DPR 15 novembre 2006, n. 0351/Pres, attuativo dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 29/2005.

Per quanto concerne l'**ampliamento della superficie** dell'esercizio di somministrazione, oltre a quanto già esplicitato dalla scrivente nella nota prot. 10422/COMM dd. 26 settembre 2003¹, si ribadisce una volta di più che per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. a), della legge regionale 29/2005, si intende << la vendita per il consumo di tali prodotti nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio, anche quando effettuata con distributori automatici>>.

Ne deriva che, ai sensi della disposizione richiamata, le superfici all'aperto dei bar e ristoranti, ossia superfici scoperte o a cielo libero che dir si voglia, dove, durante la bella stagione vengono allocati tavolini e attrezzature per il servizio di somministrazione, assumono una rilevanza all'interno della disciplina amministrativa del commercio, prova ne sia che il TAR Veneto, sez. III, con la sentenza n. 720 dd. 06 settembre 2005, è intervenuto in merito ad un fattispecie relativa all'ampliamento dell'attività di somministrazione all'esterno dell'immobile, fattispecie non autorizzata e dunque dichiarata abusiva, con conseguente ordine di cessazione da parte del Comune.

Ancora più incisa sul punto si appalesa la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2676 dd. 22 marzo 2004: la fattispecie concerneva un ricorso contro il Comune di Roma, il

¹ La nota (il cui contenuto si ritiene tuttora valido) è pubblicata sul sito (Macroarea: Attività di somministrazione; file: Somministrazione in chioschi allocati presso locali [26.09.03]): <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-servizi/FOGLIA14/>.

quale aveva ordinato ad un esercente di cessare con immediatezza l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta sulla superficie del lastrico solare del locale, quindi su una superficie scoperta; la sentenza puntualizza che <<l'utilizzazione del lastrico solare per l'attività di somministrazione configura un'attività svolta su di una superficie priva di conforme destinazione urbanistico – edilizia in violazione dell'art. 3, comma 7, della legge n. 287/1991>>; infatti <<se si considera la natura del lastrico solare (parte di un edificio la quale, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una copertura di ambienti sottostanti), e – per meglio comprendere questa natura – la si confronta con quella della terrazza (ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e/o utilizzo per utenti) o con quella del balcone (in cui la funzione di accesso e/o utilizzo per utenti risulta ancor più evidente per la presenza immancabile di un agevole accesso dall'interno dell'edificio), appare evidente che anche sotto un profilo edilizio il lastrico non poteva diventare superficie utilizzabile di ristorante-pizzeria senza uno specifico assenso>>, di conseguenza, risulta inaccoglibile la tesi secondo cui <<detto lastrico solare utilizzato durante il periodo estivo a servizio della clientela non comporterebbe alcun ampliamento dell'attività commerciale>>: medesimo discorso risulta ovviamente valido per qualsivoglia superficie esterna privata dell'esercizio.

Si ritiene opportuno in questa sede riportare anche quanto stabilito dal TAR FVG, con la sentenza n. 679 dd. 24 settembre 2009, a proposito della comunicazione di ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione, di cui agli articoli 68, comma 2, e 70, comma 3, della legge regionale 29/2005: tale comunicazione, puntualizza il TAR, sul presupposto che il titolare effettui le dichiarazioni di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico – sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso, <<non appare incompatibile con i principi che governano il c.d. decreto Bersani (n. 223/2006), posto che non vulnera la libera iniziativa economica. Inutile dire che le dichiarazioni che il titolare dell'esercizio deve effettuare con la comunicazione de qua assumono una importanza essenziale: il rispetto da parte dell'impresa dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico – sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso rispondono al preminente interesse pubblico; di talché non può – ragionevolmente – asserirsi che questa esigenza di assoluto rilievo esprima un profilo di lesività della libertà di concorrenza fra i soggetti economici. >> (di conseguenza, sono state confermate le misure sanzionatorie disposte dal Comune a causa della mancata comunicazione/SCIA in discorso)

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –

firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel. 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr